CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE

INIZIATIVA PER LA PROMOZIONE E REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI E LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI NEGLI STATI ESTERI DA PARTE DELLE PMI DELLA PROVINCIA DI UDINE

BANDO DI CONCORSO

(Approvato dalla Giunta della Camera di Commercio di Udine con deliberazione n 85 del 24 aprile 2013)

Art. 1 – FINALITÀ

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine (di seguito indicata come CCIAA di Udine), nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, intende accrescere e stimolare la propensione delle micro, piccole e medie imprese alla promozione e registrazione di disegni o modelli ed alla registrazione dei marchi negli Stati esteri, quale fattore di rilevanza strategica per competere sui mercati nazionali ed esteri.
A tal fine il presente bando prevede uno stanziamento complessivo di € 50.000,00, a valere sul fondo promozione economia istituito ai sensi della L.R. 30/2007 bilancio 2013.

La Camera di Commercio di Udine si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando con provvedimento Dirigenziale in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 2 – INIZIATIVE AGEVOLABILI

Sono agevolabili iniziative che abbiano come obiettivo finale il deposito di domande di:

- Registrazione di disegni e modelli italiani presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio o l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma ai sensi del Decreto Legislativo n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale);
- Registrazione di disegni o modelli comunitari presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) ai sensi del Regolamento del Consiglio CE n. 02/06 del 12 .12.2001;
- Registrazione di disegni o modelli internazionali presso la sede di Ginevra dell'OMPI, ai sensi dell'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925 come modificato dall'Accordo del 1960;
- Registrazione di marchi nazionali negli Stati esteri;
- Registrazione di marchi internazionali;
- Registrazione di marchio comunitario.

La data del deposito della domanda di registrazione deve essere compresa tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013.

Sono escluse dall'agevolazione le iniziative relative alla registrazione di marchi nazionali depositati in Italia.

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese, loro cooperative e consorzi che soddisfano i seguenti requisiti:

- Sono classificabili come micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria recepita a livello nazionale[1];

[1] Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 06/05/2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/03, in vigore dal 01/01/2005 sono considerate piccole, medie e microimprese quelle che rispettino congiuntamente e seguenti parametri:

- hanno sede e/o unità operativa nella provincia di Udine;
- sono iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Udine e attive, alla data di presentazione della domanda di contributo;
- sono in regola con il pagamento del diritto camerale
- non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- sono in regola con il regime "de minimis", come meglio precisato all'art. 5 ed appartengono ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nell' allegato A del presente bando;
- non presentano le caratteristiche di "p.m.i. in difficoltà" ai sensi della nozione fornita dalla Commissione europea con gli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", richiamata nel REG (CE) n. 1998/2006 (de minimis)[2];
- rispettano, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
- rispettano le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, come convertito dalla L 135/2012;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Non sono ammissibili domande presentate da pers he.

Art. 4 – SPESE AMMISSIBILI

Con riferimento agli interventi sopra citati, sono considerate ammissibili le seguenti spese:

a) costi diretti (deposito, bolli, registrazione, ecc.) sostenuti nei confronti delle autorità Nazionali, Europee, Estere ed Internazionali;
b) spese per consulenze (al netto di IVA e di altre imposte) da parte di studi professionali o professionisti del settore, comprese eventuali ricerche di anteriorità, solo se finalizzate al deposito di domande di

- Registrazione di disegni o modelli italiani;
- Registrazione di disegni o modelli comunitari;
- Registrazione di disegni o modelli internazionali;
- Registrazione di marchi nazionali negli Stati esteri;
- Registrazione di marchi internazionali;
- Registrazione di marchi comunitari.

IMPRESA	MEDIA	PICCOLA	MICROIMPRESA
Numero occupati	meno di 250	meno di 50	meno di 10
Fatturato annuo (milioni di euro)	Non superiore a 50	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Totale Stato Patrimoniale (milioni di euro)	Non superiore a 43	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Autonomia	Impresa non qualificata come "associata" o "collegata" come definite all'art.3 della Racc. n. 2003/361/CE		

[2] In base alla suddetta nozione, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) c), un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

Non sono ammissibili costi interni o costi di personale.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute (fatturate e pagate) a partire dal 1 gennaio 2013 ed entro il 31 dicembre 2013.

Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo.

Art. 5 – TIPOLOGIA E IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo in conto capitale pari al 70% delle spese riconosciute ammissibili.
L'importo minimo della spesa ammessa a contributo deve essere pari ad € 900,00.

Fermo restando l'applicazione della percentuale contributiva massima del 70% il contributo massimo concedibile per ciascuna domanda di contributo non potrà superare le seguenti somme:

- **€ 1.000,00** nel caso di **Registrazione di disegni o modelli italiani** presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio o l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma ai sensi del Decreto Legislativo n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) e successive modifiche e integrazioni;
- **€ 2.500,00** nel caso di deposito di **Registrazione di disegni o modelli comunitari** presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) ai sensi del Regolamento del Consiglio CE n. 02/06 del 12.12.2001;
- **€ 5.000,00** nel caso di **Registrazione di disegni o modelli internazionali** presso la sede di Ginevra dell'OMPI, ai sensi dell'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925 come modificato dall'Accordo del 1960;
- **€ 1.500,00 a Stato fino ad un massimo di € 3.000,00** per la registrazione di marchi nazionali negli stati esteri;
- **€ 1.500,00 a Stato fino ad un massimo di € 3.000,00** per la registrazione di marchi internazionali;
- **€ 1.500,00 per la registrazione di marchio comunitario.**

Ciascuna domanda dovrà essere riferita ad una sola procedura di deposito.

Non potranno essere ammesse al finanziamento più di tre domande per ciascuna impresa, ognuna riferita ad una sola procedura di deposito.
Qualora venissero presentate, nell'arco di tempo previsto dal Bando all'art. 6, più di tre domande relative a procedure di deposito diverse, saranno considerate ammissibili all'istruttoria le prime tre domande, relative a progetti di investimento diversi, presentate in ordine cronologico (data ed ora). Le successive verranno archiviate.
Qualora venissero presentate, nell'arco di tempo previsto dal Bando all'art. 6, più domande relative alla stessa procedura di deposito, sarà considerata ammissibile all'istruttoria la prima presentata in ordine cronologico (data ed ora). Le successive verranno archiviate.

Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
Ai sensi dell'art.2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa nel settore del trasposto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Ai sensi dell'art.1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A.

Ai fini dell'applicazione di tale regime il titolare o rappresentante legale dell'azienda istante rilascerà, in sede di istruttoria della domanda di contributo, una dichiarazione (ricompresa nel modello di domanda) attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio

finanziario in corso, nonché ogni altro aiuto di importo limitato ricevuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

Il contributo concesso con il presente bando non è cumulabile con altri benefici pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le imprese interessate presentano domanda di contributo in bollo alla CCIAA di Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al presente bando, pubblicata sul sito camerale www.ud.camcom.it. La domanda viene presentata:

- **a partire dalle ore 08.00.00 del 3 giugno 2013**
- **ed entro il 30 settembre 2013.**

Le domande vengono esclusivamente inviate con la seguente modalità:

- **Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia.**
  inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo:**contributi@ud.legalmail.camcom.it**

  La domanda, si considera validamente inviata se:
  - inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente depositato presso il Registro Imprese della CCIAA;
  - firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;
    oppure
  - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta.

La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. relazione illustrativa del progetto finanziabile – allegato 1;
2. preventivo analitico di spesa – allegato 2
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 445/2000, corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le PMI (dichiarazione PMI)- allegato 3;
4. preventivi di spesa;
5. documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente).

Sull' originale della domanda di contributo è apposta apposita *marca da bollo annullata* e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC.

Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Saranno considerate inammissibili le domande presentate da persone fisiche, le domande non sottoscritte o sottoscritte da persone prive del relativo potere, le domande prive dell'indicazione del titolo di proprietà industriale per le quali si chiede il contributo nonché del budget di progetto.

Art. 7 – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

L'istruttoria delle domande, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, sarà eseguita dall'ufficio Contributi, che procederà all'esame della completezza della documentazione e all'esame della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

Ai sensi L. 241 del 7 agosto 1990 art. 8 comma 3 l'amministrazione renderà noti gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo mediante pubblicazione di nota informativa sul sito internet dell'ente camerale precisando:

a) L'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti;
b) L'oggetto del procedimento;
c) Il responsabile del procedimento;
d) Il titolare ed il responsabile del Trattamento dati;
e) I termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione dell'incentivo;
f) I casi di annullamento e revoca del contributo concesso.

I contributi sono concessi, secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande determinato da:

data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

La CCIAA di Udine procede all'istruttoria delle domande e alla relativa concessione fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

Vengono archiviate, con atto adottato dal Dirigente, e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati all'art. 6;
b) le domande non firmate in originale e/o non accompagnate da documento di identità scannerizzato o le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante ;
c) le domande non inviate a mezzo PEC , depositata presso il Registro delle Imprese, all'indirizzo **contributi@ud.legalmail.camcom.it;**
d) le domande trasmesse con lo stesso messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), in quanto, ai sensi dell'art. 6, non è ammissibile la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio PEC.

La CCIAA di Udine, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. All'istante è assegnato il termine di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Avverso il provvedimento negativo adottato dal Dirigente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli – Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.

Art. 8 ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Gli incentivi sono concessi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (data e ora) e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
I contributi saranno assegnati agli aventi diritto nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal bando stesso.
Non si procederà ad assegnazioni per valore di contributo inferiore ad Euro 630,00.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, nonché i casi di inammissibilità o di annullamento o revoca del provvedimento di concessione.

I termini per la concessione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi dell'art. 7.

I termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'art.7.

Art. 9 – PROCEDURE DI RENDICONTAZINE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro il termine del 31.03.2014 le imprese presentano la rendicontazione della documentazione attestante le spese sostenute.
La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle spese medesime devono essere di data compresa tra il 1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2013.
Le spese ammissibili a contributo si intendono al netto dell'IVA.
Il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Camera di commercio la documentazione a rendiconto su modulistica predisposta dall'ente corredata da:

- copia della documentazione di spesa regolarmente quietanzata a rendicontazione dei costi sostenuti, preventivamente annullata sull'originale per l'utilizzo del contributo erogato ai sensi del presente bando. L'amministrazione ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
- dimostrazione della regolare quietanza dei costi sostenuti, secondo le modalità stabilite dalla legge, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal consulente/fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento;
- documentazione provante il deposito della domanda di registrazione rilasciata dalle autorità competenti, limitatamente alla registrazione di marchi negli stati esteri.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede la data ed ora:

a) del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato il rendiconto, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo. In tal caso, la documentazione di rendiconto:
- deve essere inoltrata dall'indirizzo PEC depositato al Registro delle imprese all'indirizzo PEC: **contributi@ud.legalmail.camcom.it**;
- sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante oppure
- firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;

b) di spedizione mediante lettera raccomandata;
c) del timbro datario apposto dall'ufficio ricevente della CCIAA di Udine, nel caso di consegna a mano.

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di dieci giorni per provvedere

alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato.
Il contributo sarà erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente regolamento. In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.

I termini per l'erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi del presente articolo.

Art. 10– ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero:

a) non venga accertata, in sede di rendiconto la documentazione provante il deposito della domanda di registrazione di data compresa tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
b) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore al 1 gennaio 2013 o successiva al 31 dicembre 2013;
c) la rendicontazione delle spese non sia stata presentata o sia presentata oltre il termine prescritto all'art. 9;
d) il termine assegnato per la regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art.9, decorra inutilmente
e) la spesa finale complessiva rendicontata e ritenuta ammissibile dalla CCIAA sia inferiore ad Euro 900,00;
f) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
g) sia accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
h) l'impresa sia in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, o risulti cancellata dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo, previa valutazione degli uffici preposti;
i) l'impresa non abbia rispettato, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
j) il rendiconto non sia firmato digitalmente dal legale rappresentante o non sia firmato in originale e/o non accompagnato da documento di identità.

I contributi erogati, ma risultati non dovuti, sono restituiti dall'impresa alla CCIAA di Udine, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi.

3. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione.

Art. 11 – REGOLAMENTO GENERALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando di concorso si fa riferimento alla L. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. ed al regolamento camerale "Incentivi finalizzati alla promozione del territorio per iniziative finalizzate alla promozione dell'economia e del territorio" approvato con Deliberazione n. 54 del 18.03.2013.

Art. 12 – AVVERTENZE

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il procedimento amministrativo riferito al bando di agevolazione è assegnato all’Ufficio Contributi dell’Azienda Speciale Funzioni Delegate C.C.I.A.A. di Udine.
Ai sensi del DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente.
Il titolare dei dati forniti è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, con sede in via Morpurgo 4 – 33100 Udine. Si prega prendere visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” pubblicata sul sito internet dell’Ente camerale.

Per ottenere qualsiasi chiarimento e informazione è possibile rivolgersi a:
Ufficio Contributi
CCIAA di Udine
casella di posta elettronica certificata: contributi@ud.legalmail.camcom.it

Allegato A

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI E LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI NEGLI STATI ESTERI DA PARTE DELLE PMI DELLA PROVINCIA DI UDINE.

Regime di aiuto de minimis
Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.